Sentenza: 25 luglio 2011, n. 243

Materia: edilizia e urbanistica

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 3, 42, terzo comma, e 97 della Costituzione

Ricorrente: TAR Basilicata

Oggetto: articolo 7, comma 9, della legge della Regione Basilicata 3 novembre

1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale)

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, nel corso del giudizio di impugnazione avverso gli atti di un procedimento espropriativo di aree per la realizzazione di un insediamento produttivo, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 42, 43 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 9, della legge della Regione Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale), nella parte in cui prevede che i Piani nel frattempo scaduti, sono riapprovati con la stessa legge regionale n. 41 del 1998 ed hanno una validità di due anni, durante i quali i Consorzi provvedono ad adottare i nuovi strumenti di pianificazione, con le procedure previste dalla legge medesima.

La Corte, riproponendo le argomentazioni della propria precedente sentenza n.314/2007, dichiara l'illegittimità della norma perchè in contrasto con gli artt. 3, 42, e 97 della Costituzione.

La norma infatti sottopone nuovamente a vincolo preordinato all'esproprio immobili già a suo tempo incisi dai piani durante il periodo di ordinaria efficacia, senza indennizzo alcuno e senza alcun previo bilanciamento degli interessi in gioco, quello pubblico e quello privato, in violazione del diritto di proprietà e con lesione del generale principio di ragionevolezza e del principio di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

In altre parole difetta una qualsivoglia valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dalla proroga (rectius: rinnovo) dei vincoli posti dai piani delle aree di sviluppo industriale, in relazione alla persistente necessità da parte della pubblica amministrazione di disporre della proprietà privata per realizzare un progetto di interesse generale. La diretta incidenza della norma sulle proprietà interessate, esposte al procedimento espropriativo cui è preliminare la dichiarazione di pubblica utilità in essi implicita, non consente che l'interesse pubblico, come concretamente può atteggiarsi nelle varie porzioni del territorio, sia bilanciato con gli interessi dei proprietari destinatari del vincolo. I proprietari sono così esposti ad un ulteriore periodo di compressione del proprio diritto, quando la decorrenza, anche lontana, del periodo, legale e prevedibile, di efficacia del vincolo, poteva aver creato in essi un legittimo affidamento sulla

riespansione del diritto medesimo, con l'effetto di limitare i diritti dei cittadini, attraverso la reviviscenza dei piani delle aree di sviluppo industriale, prescindendo dalla procedimentalizzazione di una verifica, caso per caso, della persistente attualità dell'interesse allo sviluppo industriale, a distanza di tempi anche considerevoli, sugli specifici contesti territoriali, in rapporto all'interesse dei proprietari.